



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini
Dott. Valerio Chignoli
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott. Riccardo Rapelli

Circolare n. 16 del 28/02/2025

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Luca Brevi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Enzo Colleoni
Dott. Daniele Corlazzoli
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott.ssa Giulia Masula
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Matteo Pagliaroli
Dott. Franco Patti
Dott.ssa Federica Prometti
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Daniel Vanoli
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Anna Baldi
Dott.ssa Clara Barinetti
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Grazia Illipronti
Dott.ssa Federica Minaudo

Certificazione Unica lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

I sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il mod. CU 2025, la Certificazione Unica Ordinaria, con la quale sono tenuti a comunicare:

- i dati fiscali, previdenziali e assistenziali dei redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- i dati fiscali e previdenziali relativi a redditi di lavoro autonomo, provvigioni e diversi;

L'invio all'Agenzia delle Entrate della CU 2025 va effettuato:

- entro il 17.03.2025 (il 16.3 cade di domenica) se relativa a redditi di lavoro dipendente, lavoro autonomo non abituale, redditi diversi e locazioni brevi;
- **entro il 31.03.2025 se relativa a redditi di lavoro autonomo abituale;**
- entro il 31.10.2025 (termine di presentazione del mod. 770/2025) se relativa esclusivamente a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.

In ogni caso il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare la Certificazione al percipiente entro il 17.3.2025.

Rispetto allo scorso anno, si segnala il venir meno della necessità di predisporre e inviare la Certificazione relativa ai compensi erogati a contribuenti minimi e forfetari.

La **CU lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi** va compilata dal sostituto che nel 2024 ha erogato compensi riferiti a:

- **redditi di lavoro autonomo** ex art. 53, TUIR, assoggettati a ritenuta ex art. 25, DPR n. 600/73. A decorrere dall'anno fiscale 2024 non è più necessario certificare i redditi per i percipienti forfetari e minimi;
- **redditi diversi** ex art. 67, comma 1, TUIR, soggetti a ritenuta ex artt. 25, DPR n. 600/73 e 33, comma 4, DPR n. 42/88 (lavoro autonomo occasionale, attività sportive dilettantistiche, ecc.).

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

ACBMember

www.acbgroup.com

Bergamo
Via Giuseppe Mazzini, 4
24128 Bergamo
T +39 035 2286999
F +39 035 216380

Grumello del Monte
Piazzetta Rota Don Geremia, 18
24064 Grumello del Monte (BG)
T +39 035 832026
F +39 035 4420936

Treviglio
Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G
24047 Treviglio (BG)
T +39 0363 419330
F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it | studiobnc.it

Non vanno indicati i rimborsi per spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

- **provvigioni, anche occasionali**, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza e procacciamento d'affari, nonché derivanti dalla vendita a domicilio, assoggettate a ritenuta ex art. 25-bis, DPR n. 600/73;
- **indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e società di persone**, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva qualora il rapporto di lavoro sia di natura autonoma ex art. 17, comma 1, lett. d), e) ed f), TUIR;
- **corrispettivi erogati dai condomini**, che hanno operato la ritenuta del 4%, per prestazioni relative a contratti di appalto, d'opera e/o servizi svolte nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Come specificato nelle istruzioni, vanno riportate le somme assoggettate a ritenuta/addizionali versate con il mod. F24 / F24EP utilizzando i seguenti codici tributo:

CU 2025		Mod.F24	Mod. F24EP
Sezione	Campo di riferimento		
Dati fiscali	9 - ritenute a titolo d'acconto	1019, 1020 e 1040	104E
	10 - ritenute a titolo d'imposta	1040	104E
	12 - addizionale regionale a titolo d'acconto	3802	381E
	13 - addizionale regionale a titolo d'imposta	3802	381E
	15 - addizionale comunale a titolo d'acconto	3847	385E
	16 - addizionale comunale a titolo d'imposta	3848	384E
Somme liquidate per pignoramento	103 e 107 - ritenute operate	1049	112E
Indennità di esproprio / altre indennità e interessi	132 e 136 - ritenute operate 134 e 138 - ritenute operate	1052	105E

Se il sostituto ha erogato **redditi di lavoro autonomo a soggetti esteri privi di codice fiscale non è possibile compilare / inviare una CU**; gli stessi vanno riportati **nel quadro SY** del mod. 770/2025.

Pluralità di compensi erogati al medesimo percipiente

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente si rammenta che è possibile:

- sommare gli importi e **compilare 1 sola certificazione** se le somme hanno la **stessa causale**;
- **compilare tante certificazioni** quanti sono i compensi erogati nell'anno numerando progressivamente le singole certificazioni riguardanti lo stesso percipiente.

In caso di **operazioni straordinarie** che hanno comportato l'estinzione del soggetto preesistente con prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto e di più compensi erogati allo stesso

percipiente, è possibile **compilare più certificazioni**, secondo la modalità sopra illustrata, esponendo distintamente:

- la situazione riferibile “direttamente” al sostituto d’imposta;
- la situazione riferibile a ciascuno dei soggetti estinti.

La presente distinzione è obbligatoria se il soggetto estinto ha consegnato la CU al percipiente.

Dati fiscali

Relativamente al **campo 6 “Codice”**, nel quale va indicato il codice identificativo della **tipologia di somma corrisposta**, si evidenziano le seguenti novità:

- per quanto riguarda i percipienti in regime forfettario, il venir meno dell’obbligo di compilazione del modello CU da parte del sostituto d’imposta a partire dall’anno d’imposta 2024 ha comportato la soppressione del codice “24”, con cui venivano indicati i relativi compensi;
- è stato introdotto il codice “16”, da utilizzare per indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (**50% dell’ammontare erogato**) relative ai compensi percepiti dai **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (commi 1, 2 e 3 dell’articolo 5, del D. lgs. n. 209/2023);
- è stato introdotto il codice “17”, da utilizzare per indicare le somme che non hanno concorso a formare il reddito complessivo (**60% dell’ammontare erogato**) relative ai compensi percepiti dai **lavoratori impatriati** che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024 (comma 4, dell’articolo 5, del D. lgs. n. 209/2023);
- sono stati introdotti i codici “25” e “26”, per indicare non più i compensi, bensì le indennità corrisposte non assoggettate a ritenute d’acconto, in relazione ai percipienti rispettivamente in regime forfettario e in regime di vantaggio.

Dati Previdenziali

La Sezione in esame è riservata esclusivamente all’indicazione dei dati previdenziali degli Enti e degli iscritti espressamente previsti, ossia:

- **ENPAM** per medici di assistenza primaria / pediatri di libera scelta / medici specialisti esterni individuati, medici della continuità assistenziale a tempo determinato / medici fiscali INPS / medici convenzionati esterni INPS / medici operanti presso struttura accreditata SSN / medici operanti presso altri enti, individuati dai codici categoria “N” / “O” / “P” / “Q” / “R” / “S” / “T” / “U”;
- **ENPAPI** per gli infermieri prestatori d’opera occasionali individuati con il codice categoria “V”;
- **INPS Gestione ex Enpals** individuati con il codice categoria “Z”;
- **INPS Gestione separata**, individuati con codice categoria “W”, si precisa che il codice fiscale corretto dell’Ente è **80078750587**.

La stessa, pertanto, non va utilizzata per comunicare, ad esempio, i dati previdenziali ENASARCO.

Per i compensi erogati a **lavoratori autonomi occasionali** si evidenziano le seguenti novità:

- Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale **senza contribuzione dovuta alla Gestione Separata**, in quanto inferiori alla franchigia di euro 5.000, vanno compilati i campi 29 e 30 rispettivamente con il codice fiscale e la denominazione dell'INPS, il campo 31 con il tipo rapporto "09", il campo 33 con la categoria "W" e il campo 40 con l'importo dell'ammontare lordo corrisposto;
- Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale **con contribuzione dovuta alla Gestione Separata**, vanno compilati i campi 29 e 30 rispettivamente con il codice fiscale e la denominazione dell'INPS, il campo 31 con il tipo rapporto "09", il campo 33 con la categoria "W", il campo 34 con i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante, il campo 35 con i contributi previdenziali a carico del percipiente, i campi 38 e 39 rispettivamente con i contributi dovuti e i contributi versati e il campo 40 con l'importo della franchigia utilizzato;
- Per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale **con contribuzione dovuta alla Gestione Separata, per le quali il percipiente ha richiesto la non applicazione della franchigia**, vanno compilati i campi 29 e 30 rispettivamente con il codice fiscale e la denominazione dell'INPS, il campo 31 con il tipo rapporto "09", il campo 33 con la categoria "W", il campo 34 con i contributi previdenziali a carico del soggetto erogante, il campo 35 con i contributi previdenziali a carico del percipiente, i campi 38 e 39 rispettivamente con i contributi dovuti e i contributi versati e non va invece compilato il campo 40.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati